



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Affari Generali
Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 11/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI GEMELLAGGI TRA COMUNI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI BUCCINASCO E IL COMUNE DI ZLATOPIL - UCRAINA

RICHIAMATA la Legge 131/2003 (Legge Loggia) avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” ed in particolare l'art. 6, comma 7;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 del vigente Statuto del Comune di Buccinasco, il quale sancisce quanto segue: “Al fine di promuovere lo sviluppo locale e affermare principi di progresso e sviluppo delle persone e dei popoli il Comune di Buccinasco favorisce il confronto e la cooperazione con enti locali di Paesi esteri comunitari ed anche non comunitari, attraverso la promozione di gemellaggi con altre realtà locali da individuarsi con criteri regolati da apposito regolamento”;

DATO ATTO che

- a livello mondiale, l'ONU ha promosso i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità fin dal 1964;
- gli enti locali, in virtù del rapporto di prossimità che hanno con i propri cittadini, possono svolgere un efficace ruolo propulsivo per intraprendere iniziative atte a sensibilizzarli sull'importanza delle alleanze con comunità istituzionali gemelle e a promuovere concrete attività di informazione e realizzazione di gemellaggi;
- in particolare, essendo il gemellaggio un metodo particolarmente appropriato per lo sviluppo della cooperazione fra gli enti locali, gli amministratori locali possono impegnarsi per coinvolgere le collettività d'appartenenza, indirizzandosi soprattutto verso coloro che esercitano funzioni chiave nei campi della cultura, dell'economia e del sociale, attraverso lo sviluppo di progetti su aspetti d'interesse comune quali lo sviluppo socio-economico, l'ambiente, lo sport, la cultura e le politiche sociali;

SOTTOLINEATO che il gemellaggio si presenta come il primo strumento volto a favorire le relazioni istituzionali e culturali tra città di stati diversi, concretizzandosi come esperienza di incontro, conoscenza, dialogo e di condivisione della propria storia, offrendo così un'occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Buccinasco da anni è orientato verso lo sviluppo di relazioni politiche, economiche e culturali verso altre comunità cittadine al fine di intensificare e consolidare interessi reciproci e intende aumentare le occasioni di incontro tra diverse realtà sociali, in vista di un'azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli che serva ad accrescere gli scambi, non solo di natura economica, ma anche di natura sociale e culturale;

RITENUTO opportuno procedere alla regolamentazione della materia in argomento, che riveste un notevole rilievo per il Comune di Buccinasco;

DATO ATTO che all'uopo è stato predisposto un apposito Regolamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, a partire dal mese di marzo 2025, il Comune di Buccinasco, nell'ambito dell'assessorato alla pace e alla cooperazione internazionale, ha intrapreso relazioni con il Comune di Zlatopil – Regione di Kharkiv – Distretto di Lozova dell'Ucraina, con il supporto gratuito dell'Associazione VitaWorld con sede in Via Palmi n. 4 Milano, con l'intento comune di sottoscrivere un patto di gemellaggio, al fine di instaurare rapporti fraterni, collaborando al reciproco sviluppo, sostenendo e promuovendo la pace e la prosperità nel rispetto della dignità della vita umana e dei diritti della persona;

EVIDENZIATO che tramite il succitato patto è interesse delle parti perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Relazioni sociali
- b) Relazioni economiche
- c) Relazioni culturali
- d) Relazioni sportive;

PRESO ATTO dell'allegato Patto di gemellaggio così come condiviso con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DARA) e con il Ministero degli Affari Esteri (MAE) con Pec n. 18337 del 21/05/2024 e successiva integrazione del 9/06/2025 con Pec n. 20815 del 12/06/2025;

VISTA l'autorizzazione alla sottoscrizione rilasciata dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 04 luglio 2025 avente n. di protocollo comunale 23085 e n. di protocollo Ministeriale MIN_CALDEROLI – 0001811 – P – 03/07/2025;

DATO ATTO, altresì, che il testo del Regolamento e del Gemellaggio è stato condiviso nella Commissione Statuto e Regolamenti del 15 luglio 2025;

APPURATA la volontà dell'Ente di gemellarsi con il Comune di Zlatopil, Regione di Kharkiv – Distretto di Lozova dell'Ucraina, che si concretizzerà con la sottoscrizione dell'allegato Patto di Gemellaggio nella forma solenne e pubblica del Giuramento tra le Parti;

VISTO l'art. 42 comma 1 del D.lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare “Il Regolamento per la costituzione, la gestione e lo sviluppo dei Gemellaggi tra Comuni”, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di prendere atto dell'allegato Patto di Gemellaggio e di approvarne il contenuto, così come condiviso e autorizzato dal Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DARA) e dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) (All. B);
4. di dichiarare, considerata l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti legati alla sottoscrizione del Patto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

